



COMUNE DI LARI
(Provincia di Pisa)

BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 07/12/2011, immediatamente esecutiva

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sottomenzionate è indetto un concorso pubblico ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni, **per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di LARI**, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 come successivamente modificata, può partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa in questo Comune o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo in questo Comune. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d)1. chi non risulti titolare di diritti proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui

alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre.

Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A/3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A/2 di zona periferica ove prevista.

Componenti del nucleo familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

2. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà;

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (**Euro 15.320,00** – come stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 669/2011). Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art.67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrano alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente”.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n.457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo “convenzionale” è costituito dalla somma dei redditi, come sopra definiti e determinati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1, lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 3 lett. B) del presente bando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) Documenti indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

➤ dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), h), dell'art. 1, lettera A) del presente bando;

d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare come definito dall'art. 1, lett. A) punto f) del presente bando, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (redditi anno 2010);

➤ eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza del nucleo familiare:

1. di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi;

2. di figlio/i disabile/i a carico.

B) Documenti necessari per il punteggio da assegnare:

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'art. 1 del presente bando;

2) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto d), da cui risulti un reddito (determinato con le modalità di cui all'art. 1 lettera A punto f) del presente bando) procapite del nucleo familiare:

– non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;

– non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;

4) certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4bis) certificato da parte dell'autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30/3/1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23/11/1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26/12/1981, n. 763;

5bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare (definito dall'art. 1, lett. A punto f) del presente bando);

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro, situato nel Comune di Lari e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto).

8) attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Agli effetti della Tabella B della L.R. n. 96/1996 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis) attestato della competente autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8bis) e 8ter) del presente articolo.

9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), 8ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. n. 96/1996, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis) e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

10) certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario.

Agli effetti della L.R. n. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo.

11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore o di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, L.96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art.11 della L. 9.12.1998 n.431 deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui all'art. 7, comma 4 della L.R. n. 96/1996.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13) certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

15) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa del richiedente, che non sia già assegnatario, nella vigente graduatoria da almeno 4 anni.

Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. n. 96/1996.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui all'art. 1 lettera A punto f) del presente bando dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) Formazione della graduatoria generale e speciale

1) Graduatoria generale:

Il Comune entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/1996 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/1996 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria speciale:

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R. n. 96/1996 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore ai mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) Validità della graduatoria:

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R. n. 96/1996.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. n. 96/1996.

4) Punteggi di selezione delle domande:

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni soggettive:

a-1. reddito (definito dall'art. 1, lett. A punto f del presente Bando, e determinato con le modalità di cui alla lettera f della tabella A della L.R. n. 96/1996) procapite del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (redditi anno 2010):

– non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (anno 2011: € **4.470,70**):

punti 2;

– non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (anno 2011: €

6.076,59): **punti 1;**

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenti di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1;**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **punti 3**;

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3 non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**;

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2. e b-1.3., derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1**;
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**;
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**;

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, L.96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n.431 deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio; **punti 4**

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui all'art.7, comma 4 della L.R. n. 96/1996 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: **punti 1**.

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio di cui al precedente punto b-3 non sono cumulabili con la condizione di cui al punto b-1.1.;

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 2;**

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 1;**

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-bis.1. richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno 4 anni: **punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria per tutto il periodo di regolare presenza in graduatoria, purché continuativa**

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R. n. 96/1996.

(Con l'entrata in vigore della graduatoria di cui al presente bando la graduatoria di cui al precedente bando perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future. E' dunque necessario anche per tutti coloro che sono attualmente inseriti nella vigente graduatoria e che intendessero continuare a concorrere per le assegnazioni future, presentare la domanda di partecipazione al presente bando di concorso).

Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. n. 96/1996.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. n. 96/1996.

Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando **(20/02/2012)**. **Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea (20/04/2012), di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei (21/05/2012).**

Art. 9 - DISTRIBUZIONE-RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune presso l'Ufficio Politiche Sociali nell'orario di apertura **(Lunedì 9,30-12,30 e 15,30-17,30 Giovedì 15,30-17,30 e Venerdì 9,30-12,30 tel 0587/687518)**. I moduli sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Lari al seguente indirizzo: www.comune.lari.pi.it.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. **Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio protocollo del Comune di Lari p.zza Vittorio Emanuele, 2 56035 LARI (PI) o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome ed indirizzi del mittente, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.**

Per le domande inviate per posta o presentate da terzi, è necessario allegare la fotocopia, anche non autenticata di un valido documento di identità.

Art. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. lgs. n. 196 del 30.6.2003)

Ai sensi del T.U. in materia di privacy D.lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

- I dati dichiarati saranno utilizzati dal competente ufficio comunale esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso contrario non sarà possibile dar corso al provvedimento finale.
- Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo
- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al sopra citato T.U. e possono essere esercitati rivolgendosi all'U.O. Politiche Sociali.

Lari, 22.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
D.ssa Nicoletta Costagli